



CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA DI N. 1

AUTOVETTURA A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (BATTERIA INCLUSA) SENZA CONDUCENTE

– ALIMENTAZIONE ELETTRICA – LOTTO “B” –

INDICE

- ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO**
- ART. 3. CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO**
- ART. 4. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO**
- ART. 5. CONGUAGLI CHILOMETRICI**
- ART. 6. CONSEGNA DEL VEICOLO**
- ART. 7. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**
- ART. 8. PUNTI DI ASSISTENZA**
- ART. 9. FERMO DEL VEICOLO PER AVARIA**
- ART. 10. VEICOLO SOSTITUTIVO**
- ART. 11. SOSTITUZIONE VEICOLO INUTILIZZABILE**
- ART. 12. PREASSEGNAZIONE**
- ART. 13. DOTAZIONE DI PNEUMATICI**
- ART. 14. GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE E REVISIONI**
- ART. 15. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**
- ART. 16. GESTIONE SINISTRI**
- ART. 17. MANUALE OPERATIVO**
- ART. 18. RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTA' DI PROROGA**
- ART. 19. OPZIONE DI RISCATTO**
- ART. 20. PENALI**
- ART. 21. CAUZIONE DEFINITIVA**
- ART. 22. DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO**
- ART. 23. RECESSO**
- ART. 24. RISOLUZIONE**
- ART. 25. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 26. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 27. TRATTAMENTO DEI DATI**
- ART. 28. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**
- ART. 29. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico disciplina le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso della prestazione del noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi di cui all'Art. 1 " OGGETTO DELL'APPALTO", a favore della Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. (CASALP).

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di n. 1 autovettura ad alimentazione elettrica, con la modalità del noleggio a lungo termine, senza conducente, completa dei relativi servizi accessori e aggiuntivi nonché dei dispositivi opzionali.

Il mezzo fornito deve corrispondere a quello offerto in sede di gara ed essere idoneo all'uso al quale è destinato.

La fornitura comprende, quale parte integrante e sostanziale, l'esecuzione in capo al Fornitore di ogni attività amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:

- a) immatricolazione e messa su strada;
- b) riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di usura o di lesioni;
- c) controllo e cambio pneumatici;
- d) consegna dei veicoli presso un punto di consegna individuato;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- f) soccorso stradale, nei casi espressamente indicati;
- g) servizio di preassegnazione;
- h) veicolo sostitutivo;
- i) oneri derivanti dalla normativa fiscale ed altri adempimenti amministrativi (a titolo meramente esemplificativo: bollo di circolazione, tassa di proprietà e revisioni periodiche obbligatorie);
- j) copertura assicurativa;
- k) gestione sinistri;
- l) call center.

Tutto quanto attiene al personale ed alla guida del veicolo, è a totale carico di CASALP. I servizi accessori sono connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima. Per tali servizi CASALP non dovrà corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore. La



tipologia di automezzo richiesto e la stima dei fabbisogni rientra nell'ottica delle politiche di green public procurement, ed attua i Criteri Minimi Ambientali (CAM) come da Decreto Ministeriale pubblicato sulla GU N. 129 DEL 5/6/2012.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

L'autoveicolo oggetto della presente fornitura deve essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante il contratto di noleggio.

In particolare ogni veicolo deve:

- a) essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada;
- b) soddisfare in tema di igiene, sicurezza e ambiente le seguenti prescrizioni:
 - tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;
 - gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20/02/1996 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti dell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

3. CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO

Le caratteristiche minime obbligatorie, cui il modello del veicolo offerto devono rispondere, sono le seguenti:

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Potenza in KW	non inferiore a 60
Alimentazione	elettrica 100%
N. porte	5
N. posti	non inferiore a 4
Autonomia in km	100

ALLESTIMENTI MINIMI ED OBBLIGATORI

ABS	Chiusura Centralizzata
------------	-------------------------------

Air Bag Guidatore	Vernice bianca ed interni in stoffa
Air Bag Passeggero	Autoradio
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Segnale di pericolo mobile (Triangolo)
Climatizzatore Manuale	Giubbotto fluorescente
Cavo di ricarica	Dotazioni previste dal codice della strada
Dispositivo di informazione in tempo reale dello stato di carica della batteria	Cassetta di pronto soccorso
Doppi retrovisori esterni	Batteria
Poggiatesta anteriori e posteriori	
Servosterzo	

Il veicolo oggetto del servizio deve essere di prima immatricolazione, nuovo di fabbrica e costruito con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovrà inoltre essere coperto da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.

4. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO

Il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell'Offerta Economica, secondo la seguente tipologia contrattuale:

- durata 60 mesi
- percorrenza indicativa presunta 25.000 km.

I canoni di noleggio non potranno subire variazioni in corso di validità del contratto, e pertanto non sarà riconosciuta al Fornitore, alcuna maggiorazione sugli stessi, salvo quanto previsto in materia di eventuali conguagli chilometrici.

5. CONGUAGLI CHILOMETRICI

Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà a CASALP i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,15 * \text{Canone} * n) / \text{Km}$$

Dove

P= costo per Km in eccesso o in difetto

0,15= coefficiente di abbattimento

Canone= canone di noleggio mensile (IVA esclusa)



n= durata del noleggio espressa in mesi

KM= percorrenza chilometrica contrattuale.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del \pm 10% rispetto alla percorrenza contrattuale.

Gli addebiti ed i rimborsi eccedenti alla franchigia potranno essere compensati.

6. CONSEGNA DEL VEICOLO

La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico, presso una concessionaria ufficiale o concessionaria od officina autorizzate dall'aggiudicatario, situata nel territorio della Provincia di Livorno, entro e non oltre 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data dell'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.

I tempi di consegna possono essere prorogati di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi nel caso in cui il periodo che intercorre tra l'aggiudicazione definitiva e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio).

Il Fornitore deve comunicare a CASALP, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l'autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna. Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.

CASALP deve in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. Il veicolo sarà ritirato da un incaricato da CASALP, con delega del Legale Rappresentante della Società o suo procuratore.

All'atto della consegna, il Fornitore deve garantire:

- che il veicolo siano conforme a quanto previsto dalla documentazione di gara;
- che non vi siano danni visibili;
- presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
- presenza dei dispositivi opzionali richiesti.

Sarà inoltre sua cura consegnare:

- la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
- la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;



- g) la carta di circolazione;
- h) il manuale operativo;
- i) le doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza.

L'incaricato deve sottoscrivere per conto di CASALP il verbale di consegna, avendo cura di specificare:

- a) tipo, targa, telaio e colore dell'automezzo;
- b) presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- c) durata contrattuale;
- d) percorrenza contrattuale;
- e) km alla consegna;
- f) data e ora consegna;
- g) assenza danni visibili;
- h) presenza dei dispositivi opzionali.

Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti. Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, l'incaricato dovrà rifiutarne la consegna indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo "idoneo" (cioè il più possibile corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e perfettamente funzionante) ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che CASALP si avvarrà della facoltà di applicare le penali previste dall'art. 20 del presente Capitolato. L'accettazione del veicolo da parte della CASALP, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.

7. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione dell'autoveicolo si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del Fornitore:

a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sul veicolo, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo necessari per mantenere in efficienza e

sicurezza i veicoli; cambio pneumatici quando dal controllo si evidenzia la non corrispondenza ai requisiti minimi del codice della strada;

b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell'utilizzatore.

In particolare:

- gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d'uso del veicolo) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza di cui al successivo punto 9, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore solari, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l'applicazione delle penali. CASALP concorderà la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi;

- gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, presso i Punti di assistenza di cui al successivo punto 9, nel rispetto delle seguenti modalità:

- il guasto deve essere diagnosticato dal Fornitore entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
- la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con gli utenti.

In caso di impossibilità (adeguatamente documentata), a mettersi in contatto con il Fornitore e/o ad accedere ai Punti di assistenza indicati dallo stesso, CASALP potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre strutture, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:

- l'importo dell'intervento non sia superiore ad Euro 250,00 (IVA esclusa);
- la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore;
- CASALP ne faccia richiesta al Fornitore entro 30 (trenta) giorni solari dall'effettuazione dell'intervento.

Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrice di componenti originali dalla casa costruttrice. CASALP può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali. La consegna dell'autoveicolo presso i Punti di assistenza del Fornitore, si intende a carico di CASALP. All'atto della presa in carico dell'autoveicolo da parte dei Punti di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione.

8. PUNTI DI ASSISTENZA

Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di validità del contratto, la presenza sul territorio della Provincia di Livorno, di una rete di officine

direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di assistenza) cui è deputata l'esecuzione degli interventi di manutenzione. In particolare il Fornitore deve garantire, a CASALP almeno una carrozzeria, un gommista e un'officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice dell'autoveicolo e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria dell'autoveicolo stesso. In mancanza di detto requisito il Fornitore dovrà produrre dichiarazione attestante l'impegno di provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, alla costituzione delle rete di assistenza come sopra indicata. I Punti di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna dell'autoveicolo per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara. Qualora, nel corso di vigenza del Contratto dovesse diminuire il numero dei Punti di assistenza dichiarati in sede di partecipazione alla gara il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni solari dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima zona di quelli sostituiti. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla CASALP del cambiamento di indirizzo del punto di assistenza.

9. FERMO DEL VEICOLO PER AVARIA

Il Fornitore dovrà assicurare, senza alcun onere aggiuntivo per CASALP e per tutta la durata del periodo contrattuale, in caso di fermo del veicolo per avaria, sia in ambito urbano che extra-urbano, sia sulla rete autostradale, il recupero tempestivo del veicolo. Il servizio deve garantire l'effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di Assistenza. Il servizio di soccorso stradale deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare lo stesso alla CASALP, al momento della consegna del veicolo. Il servizio di soccorso stradale può essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore. In ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, fanno carico esclusivamente al Fornitore stesso.

10. VEICOLO SOSTITUTIVO

Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l'indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 48 ore, CASALP ha la facoltà di richiedere, senza alcuna spesa od onere aggiuntivo a suo carico, la consegna da parte del Fornitore di un veicolo temporaneamente sostitutivo.

Nei seguenti casi:

- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica per il Fornitore la riparazione;
- furto dell'autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell'autoveicolo;
- verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell'arco di dodici mesi, per malfunzionamenti, non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri,

il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando comunque, per il lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo, la temporanea sostituzione del veicolo originale. In ogni caso non potrà essere soggetto a modifiche o installazione di accessori da parte di CASALP. Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, presso un punto di consegna più vicino a CASALP, comunicato dal Fornitore. Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna comporteranno l'applicazione delle penali previste dall'art. 20 del presente Capitolato. Il veicolo temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo. CASALP è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di assistenza circa l'avvenuto ripristino del veicolo sostituito ovvero circa la disponibilità di un nuovo mezzo in tutto corrispondente al veicolo originale sostituito. In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo temporaneamente sostitutivo saranno computati nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l'officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte di CASALP di applicare le penali previste dall'art. 20 del presente Capitolato.

11. SOSTITUZIONE VEICOLO INUTILIZZABILE

In caso di incidente, furto, incendio o evento qualsiasi che rendano inutilizzabile permanentemente il veicolo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a proporne la sostituzione alle medesime condizioni contrattuali.

La sostituzione potrà avvenire anche con un veicolo usato, in buono stato, con le medesime caratteristiche tecniche e gli allestimenti previsti per il veicolo originario e percorrenze analoghe a quello sostituito con tolleranza \pm 15%.



In caso di accettazione da parte di CASALP, il contratto di noleggio terminerà alla scadenza originaria; in caso di rifiuto, il contratto si intenderà risolto.

12. PREASSEGNAZIONE

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo a CASALP - per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista. Ricevuta la predetta comunicazione, CASALP potrà richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnaazione, corrispondente per categoria ed importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto della fornitura. Il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnaazione nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In caso di assoluta necessità, legata alle esigenze di servizio degli utilizzatori, le preassegnaioni potranno essere richieste con diversa decorrenza da concordare con il fornitore. Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio. Il Fornitore è tenuto a garantire per il veicolo in preassegnaazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti da CASALP per il veicolo non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnaazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l'applicazione della penale prevista dall'art. 22 del presente Capitolato. Il veicolo in preassegnaazione potrà avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potrà essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con CASALP e ciò risulti da atto scritto. Il periodo in cui CASALP utilizza il veicolo in preassegnaazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi. Il canone mensile di noleggio che la CASALP deve corrispondere per l'utilizzo del veicolo in preassegnaazione, decorre dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc...), rispetto al canone indicato nell'Offerta Economica. Tale percentuale sarà definita da CASALP tenuto conto delle caratteristiche del mezzo fornito rispetto a quello ordinato. La restituzione del veicolo in preassegnaazione deve essere concomitante con la consegna del veicolo oggetto della fornitura.

13. DOTAZIONE DI PNEUMATICI

Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, ecc...). Il Fornitore si impegna, inoltre, ad effettuare il controllo dello spessore dei pneumatici durante gli

interventi di manutenzione ordinaria e, se constatato lo stato di usura minimo previsto dalla legge, un danneggiamento per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l'uso dell'autoveicolo, si impegna a sostituirli. Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un singolo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, deve essere sostituito anche quello sullo stesso asse. È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse. Tutte le operazioni di sostituzione, montaggio, smontaggio equilibratura, assetto, controllo, etc... devono avvenire presso i Punti di assistenza indicati al precedente punto 9.

14. GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE E REVISIONI

Il Fornitore deve farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sul veicolo noleggiato. Al Fornitore spetta l'effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il rispetto delle normative vigenti, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi. A tale scopo il Fornitore deve monitorare le scadenze e comunicare a CASALP le date e i luoghi ove il veicolo dovrà trovarsi per essere sottoposto a revisione, laddove necessaria. Tale attività deve essere preventivamente concordata con CASALP. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, CASALP non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; CASALP sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo. Le multe per infrazioni al Codice della Strada che eventualmente saranno notificate al Fornitore, dovranno essere trasmesse a CASALP entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica, salvo diverso accordo tra il Fornitore e CASALP.

15. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore, dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo. In caso di sinistro passivo, non potrà essere addebitata dal Fornitore alcuna franchigia. Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità di CASALP. Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnaione obbligatoria, muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

1. Responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente. La copertura della responsabilità civile verso terzi per sinistro passivo non dovrà prevedere

franchigie. Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità della Società. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

2. Responsabilità Civile dei Trasportati. Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.

3. Guasti accidentali (Kasko). Nell'ambito di questa copertura e nei limiti di seguito indicati, l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoruscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata. La copertura "Kasko" non dovrà prevedere franchigie.

4. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna. L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzi inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi: incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine, furto o rapina (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato. La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzi ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo. La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.

5. Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli secondo quanto di seguito dettagliato: eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; eventi naturali: uragani, bufera, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine; vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o

rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.); rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La copertura dei predetti rischi non dovrà prevedere franchigie.

6. Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti di CASALP aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 150.000,00 in caso di invalidità permanente. Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di: conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti; assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00. La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare la CASALP nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc).

16. GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi al veicolo noleggiato curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità di CASALP. È cura di CASALP segnalare tempestivamente il sinistro accaduto.

17. MANUALE OPERATIVO

Il Fornitore deve dotare l'autoveicolo di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente di CASALP deve seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere contenuto all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:

- dati identificativi di CASALP;
- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;
- modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento sui strada, rabbocchi e riparazioni di emergenza;
- elenco dei punti di assistenza più vicini e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo; - copie di modulo CID;
- recapiti telefonici di emergenza del Fornitore Aggiudicatario e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Copia del verbale di consegna di cui al punto 6 deve essere custodito all'interno del suddetto manuale operativo.

18. RICONSEGNA DEL VEICOLO E FACOLTA' DI PROROGA

Terminato il periodo di noleggio, CASALP deve provvedere alla riconsegna del veicolo presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. È cura del Fornitore contattare la CASALP almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto. A CASALP è data la possibilità di posticipare la riconsegna del veicolo fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Qualora alla scadenza del contratto non fosse ancora perfezionato l'iter per il nuovo affidamento, CASALP si riserva l'opzione di prorogare la durata del noleggio fino ad un massimo di ulteriori mesi 3 (tre), agli stessi patti, prezzi e condizioni in essere alla scadenza del contratto. Al momento della riconsegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Fornitore e da un incaricato di CASALP, nel quale saranno annotati eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche. Eventuali esborsi per il ripristino dell'autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati a CASALP previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest'ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche, di carrozzeria e degli interni del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso; esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo. Saranno pure posti a carico della CASALP eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all'allestimento. In nessun caso la mancata restituzione dell'autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l'ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.

19. OPZIONE DI RISCATTO

Al termine del contratto di noleggio, CASALP può richiedere al Fornitore di quotare il prezzo del veicolo utilizzato, e nel caso esercitare un'opzione di riscatto per l'acquisto del medesimo veicolo in conformità alle normative vigenti.

20. PENALI

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato rispetto ai tempi massimi stabiliti, non imputabile a CASALP ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore sarà sottoposto ad una penale di € 100,00 al giorno.

21. CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore dovrà costituire cauzione definitiva a garanzia del regolare adempimento del contratto, come previsto dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

22. DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

E' vietato al Fornitore cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto. Il subappalto è ammesso entro i limiti ed alle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

23. RECESSO

CASALP si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c. qualora, per sopravvenuta modifica dell'assetto organizzativo, conseguente al processo di riordino delle funzioni, le autovetture noleggiate e non trasferite, non possano più essere utilmente destinate ai Servizi istituzionali dell'Ente. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

24. RISOLUZIONE

Salva la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, CASALP si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi:

- 1) cessione totale o parziale della fornitura;
- 2) gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, che comportino l'applicazione, per più di cinque volte in un anno, delle penali di cui all'art. 20 del presente Capitolato;
- 3) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo del fornitore, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 4) constatata inefficienza del servizio di assistenza prestato dal fornitore;
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura (art. 3, comma 9 bis Legge 136/2010);

Nei suddetti casi CASALP dichiara al Fornitore a mezzo di PEC che intende valersi della clausola risolutiva espressa. Il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento dei canoni maturati sino alle restituzione delle autovetture.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto CASALP ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni per il risarcimento dei maggiori danni e delle maggiori spese alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dal fornitore abbia dato luogo.



25. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna, in particolare, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i anche in via non esclusiva alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, a fornire a CASALP il numero di/dei conto/i corrente/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

26. FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Sono a carico del Fornitore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

27. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati da CASALP, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.

28. FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

29. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli atti di gara ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni legislative in materia.